



Studio Legale Pojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



APRILE 1999

*IL DIRITTO D'AUTORE E I DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO NELLA RECENTE
EVOLUZIONE NORMATIVA*

Avv. Alberto Pojaghi

Sommario: 1. Oggetto della nuova disciplina. – 2. Opere protette. – 3. Protezione della utilizzazione economica dell'opera. – 4. Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera. – 5. Norme concernenti i diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere: opere cinematografiche, opere registrate su apparecchi meccanici, programmi per elaboratore. – 6. Utilizzazioni libere. – 7. Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi. – 8. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento. – 9. Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva. – 10. Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori. – 11. Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore nonché diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio. – 12. Registri di pubblicità e deposito delle opere. – 13. Trasmissione dei diritti di utilizzazione. – 14. Difese e sanzioni giudiziarie. Difese e sanzioni penali. Diritto demaniale. – 15. Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore. – 16. Disegno industriale.

Dal 1941, data dell'ultima legge organica in Italia sul diritto d'autore e sui cosiddetti diritti connessi al suo esercizio, sino a tutti gli anni '80, l'impianto del sistema normativo in materia è rimasto sostanzialmente inalterato¹.

Ci prefiggiamo con questo scritto di offrire un breve commento sistematico della più recente evoluzione del quadro normativo in materia.

1. *Oggetto della nuova disciplina*. – La prima significativa fonte di diritto interno negli anni '90, ancorché ispirata alla legislazione di altri Stati², è la Legge 5 febbraio 1992, n. 93³ avente per oggetto, fra l'altro, il compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi.

Segue indi una serie di interventi di origine comunitaria⁴, e segnatamente, nel tempo: la Direttiva n. 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, concernente la tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁵, attuata con Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518⁶; la Direttiva n. 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale⁷, attuata con Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 685⁸; la Direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo⁹, attuata con Decreto Legislativo 23 ottobre

¹ Le modifiche succedutesi nel tempo avevano riguardato, quanto agli aspetti più salienti, la ratifica di Convenzioni internazionali (e precisamente: Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori dei fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, ratificata ed eseguita con Legge 22 novembre 1973, n. 866; Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971, ratificata ed eseguita con Legge 5 maggio 1976, n. 404; Convenzione universale per il diritto d'autore (con protocolli), Atto di Parigi del 24 luglio 1971, ratificata ed eseguita con Legge 16 maggio 1977, n. 306; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Atto di Parigi del 24 luglio 1971, ratificata ed eseguita con Legge 20 giugno 1978, n. 399) e, nell'immediato dopoguerra, la proroga, allora solo temporanea, della durata di protezione.

² E precisamente: Austria, Francia, Germania, Finlandia.

³ In G.U., 15 febbraio 1992, n. 38.

⁴ Per una dettagliata esposizione delle fonti di tale processo si veda: S. ERCOLANI, *Un inventario provvisorio delle modifiche alla legge sul diritto di autore*, pag. 300 e seg.

⁵ In G.U.C.E. 17 maggio 1991, n. L 122/42.

⁶ In G.U. 31 dicembre 1992, n. 306.

⁷ In G.U.C.E. 27 novembre 1992, n. L 346/61.

⁸ In G.U. 16 dicembre 1994, n. 293.

⁹ In G.U.C.E. 6 ottobre 1993, n. L 248/15.

1996, n. 581¹⁰; e, infine, la Direttiva n. 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi¹¹, recepita con Legge 6 febbraio 1996, n. 52, comunemente nota come Legge comunitaria per il 1994¹², e Legge 3 dicembre 1996, n. 650¹³ ed attuata con Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 154¹⁴.

Altro intervento, assunto in sede comunitaria in tema di protezione giuridica delle banche dati, e precisamente la Direttiva n. 96/9/CEE del Consiglio, dell'11 marzo 1996, è in attesa di attuazione nazionale italiana¹⁵, mentre ancora in sede comunitaria è in itinere l'assunzione di un altro provvedimento relativo a taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹⁶.

Ciò senza contare le sempre più numerose proposte di modifica legislativa presentate in materia al Parlamento italiano, fra cui segnatamente è pendente il progetto di iniziativa governativa per la modifica delle norme di contrasto alla pirateria¹⁷.

Possiamo ora esaminare in dettaglio i singoli aspetti delle modifiche apportate, seguendo l'ordine dell'articolato legislativo della Legge 22 aprile 1991, n.633 (in seguito l.d.a.) nel suo complesso novellato, riferendo qui di seguito il contenuto delle nuove disposizioni (salvo quelle riportate per esteso in nota al presente scritto) e senza peraltro soffermarci sulle norme di dettaglio o di raccordo per le quali si rinvia al dettato legislativo.

E' bene sin d'ora rilevare che il tenore delle norme di nuova introduzione lascia vistosamente trasparire l'originaria impronta comunitaria sulla quale, specie nel caso di normazione delegata al Governo, il legislatore interno ha preferito non intervenire.

¹⁰ In G.U. 18 novembre 1996, n. 270.

¹¹ In G.U.C.E. 24 novembre 1993, n. L 290/9.

¹² In Suppl.ord. n. 24 alla G.U. 10 febbraio 1996, n. 34.

¹³ In G.U. 23 dicembre 1996, n. 300.

¹⁴ In G.U., 13 giugno 1997, n. 136.

¹⁵ In G.U.C.E., 27 luglio 1996, n. L. 77/92, per la cui attuazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 aprile 1998, Legge comunitaria 1995-1997 (in G.U., 7 maggio 1998, Suppl. ord. al n. 104), il Governo dovrà emanare un decreto legislativo.

¹⁶ Cfr. in proposito: *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – COM (97) 0628.c4-0079/98-97/0359 (COD) -, approvata dal Parlamento europeo nella seduta del 10 febbraio 1999 ed attualmente all'esame del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.*

¹⁷ Cfr. in proposito: *Stampati Senato n. 1596-2157 – Atti parlamentari – XIII Legislatura.*

Ciò ha comportato una disarmonia del dettato legislativo in considerazione della quale è stato ipotizzato un intervento di riordino e coordinamento, non solo formale, dello stesso attraverso il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore operante ai sensi degli artt. 190-195 l.d.a..

2. *Opere protette* – All'art. 1 l.d.a. vengono annoverati fra le opere protette, in aggiunta alle opere tradizionali che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia (attuale comma 1), i programmi per elaboratore (comma 2).

Correlativamente all'art. 2, n. 8), l.d.a. si precisa che detti programmi sono protetti "purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore" ed inoltre che "restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

Preciando in questa sede dalle ragioni fondate sul Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea che hanno orientato il grado di intervento normativo dell'Unione Europea in materia, basta qui osservare che l'inquadramento della tutela in commento fra i diritti d'autore, piuttosto che sotto altre forme (ad esempio fra i diritti connessi o, al di fuori della legge sul diritto d'autore, attraverso la via brevettuale), trova espressa origine nella citata Direttiva n. 91/250/CEE, ivi sub considerando 4-6¹⁸ e sub art. 1¹⁹.

¹⁸ "4. Considerando che alcune differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore conferita dalle leggi degli Stati membri hanno effetti diretti e negativi sul funzionamento del mercato comune dei programmi per elaboratore e che tali differenze potrebbero persino aggravarsi con l'introduzione di nuove normative in materia da parte degli Stati membri;

5. Considerando che è necessario eliminare le differenze esistenti che producono tali effetti e impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare, o impedire che sorgano, quelle differenze che non pregiudicano in misura sostanziale il funzionamento del mercato comune;

6. Considerando che la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima".

¹⁹ "Art. 1. (*Oggetto della tutela*). – 1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma".

Quanto all'ambito di protezione, va osservato che la limitazione della protezione a "qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore" rispetto alle "idee" e ai "principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore"²⁰, rispecchia la tradizionale nozione secondo cui sotto il profilo del diritto d'autore trova protezione non già la semplice "idea" in astratto considerata, bensì la manifestazione dell'idea stessa in forma compiuta.

Ai fini della portata della nozione di "programma" è il caso di ricordare che secondo il considerando 7 della suddetta Direttiva²¹, tale nozione comprende i "programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware" ed i "lavori preparatori di progettazione per la realizzazione di un programma" che siano "di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva".

3. *Protezione della utilizzazione economica dell'opera.*

Nel nuovo art. 12-bis l.d.a. viene espressa la nozione, di cui all'art. 2 della richiamata Direttiva n. 91/250/CEE²², secondo cui al datore di lavoro spettano ex lege i diritti di utilizzazione economica sui programmi creati da un suo dipendente nell'esercizio del rapporto di lavoro²³.

²⁰ In particolare, sono estremamente significativi i considerando 13-15 della Direttiva in commento che riportiamo integralmente:

"13. Considerando che, per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norme della presente direttiva;

"14. Considerando che, conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva;

"15. Considerando che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle Convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore".

²¹ "7. Considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nello hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva".

²² "Art. 2. (*Titolarità dei programmi*). – L'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuto l'autore.

Allorché un programma per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.

Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzione del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie".

²³ Altre disposizioni che fissano la titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo ad un soggetto diverso dall'autore possono rinvenirsi all'art. 38 l.d.a. a favore dell'editore dell'opera collettiva, all'art. 46 l.d.a. a favore del produttore dell'opera cinematografica, all'art. 85-ter l.d.a. di nuova introduzione, contenuto nel titolo della legge sui diritti connessi, a favore

Ugualmente nuovo è l'art. 15-bis l.d.a., che è frutto di un travagliato iter parlamentare avente ad oggetto la riduzione del compenso di spettanza dell'autore per utilizzazioni delle sue stesse opere nelle "sedi dei centri od istituti di assistenza formalmente istituiti od in associazioni di volontariato".

Secondo tale disposizione, agli autori spetta un compenso ridotto qualora l'esecuzione, la rappresentazione o la citazione dell'opera avvengano nella sede di detti centri od istituti, purché destinati ai soli soci ed invitati, e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro²⁴.

E' appena in caso di accennare che tale disposizione è di matrice esclusivamente nazionale, non essendo cioè stata originata dal recepimento di alcuna disposizione comunitaria.

Le modifiche apportate all'art. 16 l.d.a. e l'introduzione del nuovo art. 16-bis l.d.a. riguardano il recepimento della Direttiva n. 93/83/CEE sul diritto d'autore e sui diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo.

Con l'art. 16 l.d.a. sono state ricomprese nell'oggetto del diritto esclusivo di diffondere la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

L'art. 16-bis l.d.a.²⁵, avente ad oggetto la definizione delle nozioni di "satellite", di "comunicazione al pubblico via satellite" e di "ritrasmissione via cavo", realizza l'obiettivo di cui al considerando 14 della

rispettivamente di chi pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera in pubblico dominio e all'art. 85-quarter l.d.a., anch'esso di nuova introduzione e di cui *infra* (paragrafo 11), a favore dell'editore di edizioni critiche e di opere scientifiche in pubblico dominio.

²⁴ La misura del compenso è determinata di comune accordo tra la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, e in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Interno. I criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive, che devono dar luogo all'applicazione della suddetta riduzione di compenso, sono invece stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. A questo riguardo va osservato che la disposizione precedentemente prevista all'art. 7 del D.L. n. 541 del 1996 e da precedenti analoghi decreti non convertiti in termini (art. 8 del D.L. 28 giugno 1995, n. 254; art. 8 del D.L. 28 agosto 1995, n. 356; art. 8 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 442; art. 7 del D.L. 23 dicembre 1995, n. 544; art. 7 del D.L. 26 febbraio 1996, n. 77; art. 7 del D.L. 26 aprile 1996, n. 213; art. 7 del D.L. 22 giugno 1996, n. 331; art. 7 del D.L. 8 agosto 1996, n. 439), concepita quale ampliamento dell'art. 15 l.d.a., rendeva totalmente libera l'utilizzazione effettuata secondo le modalità di cui al detto art. 7. In sede di conversione l'ampiezza di tale esenzione è stata invece ridotta nel senso sopra illustrato e si è quindi risolta in un minor sacrificio per gli autori, nei cui confronti si è così stabilita solo una riduzione del compenso e non invece un completo esonero per le utilizzazioni sopra ricordate.

²⁵ "Art.16-bis. 1. Ai fini della presente leggesi intende per:

- a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata, purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
- b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programma siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione

suddetta Direttiva relativo alla radiodiffusione via satellite²⁶ e precisamente identifica il luogo in cui avviene un dato atto di utilizzazione e ne estende la portata alla ritrasmissione via cavo.

In particolare, per quanto concerne la radiodiffusione via satellite tale luogo è identificato in quello in cui avviene l'immissione del segnale nella catena satellitare e, per quanto concerne la ritrasmissione via cavo, in quello dal quale il segnale ricevuto via etere viene ritrasmesso attraverso tale mezzo. Ciò al fine di assoggettare l'intera utilizzazione alla (e soltanto alla) legislazione nazionale dello Stato in cui tale luogo si trova e di evitare che ad una sola utilizzazione vengano applicate più leggi nazionali.

Scopo di tale disposizione è pertanto l'identificazione di criteri di collegamento idonei alla determinazione della legge applicabile nell'ipotesi in cui una utilizzazione unitariamente considerata avvenga in luoghi diversi, assoggettati a leggi diverse, e quindi per evitare che si verifichi un conflitto di leggi.

Nel merito va rimarcato che l'atto di immissione del segnale nel sistema satellitare deve riguardare una "sequenza ininterrotta di una comunicazione diretta al satellite e poi a terra" (art. 16-bis, comma 1, lett.

stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

- 1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
- 2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione Europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
- c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione Europea e destinata alla ricezione del pubblico".

²⁶ "14. Considerando che l'incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all'interno della Comunità;

che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione;

che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali;

che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono ammessi, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra;

che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;

considerando che l'acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell'osservanza della normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite".

b); ed inoltre che l'atto di immissione del segnale nel sistema via cavo deve riguardare la "ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale" (art. 16-bis, comma 2, lett. c). In entrambe le ipotesi, quindi, sono i caratteri dell'unitarietà e dell'automaticità dell'operazione, che deve risultare priva di interventi operativi esterni, a giustificare la sottrazione dell'atto, o di una sua parte, alla legge dei luoghi in cui avvengono i singoli atti di utilizzazione²⁷.

Il novellato art. 17 l.d.a.²⁸ risulta modificato in maniera sostanziale dalle disposizioni di attuazione della citata Direttiva n. 92/100/CEE sul diritto di noleggio, di prestito e sui diritti connessi.

La norma precedentemente in vigore annoverava fra i diritti di utilizzazione economica quello di messa "in commercio a scopo di lucro". A tale nozione si è ora sostituita quella di "diritto esclusivo di distribuzione".

Altra considerazione è relativa al principio dell'esaurimento nell'ambito comunitario, che trova oggi una implicita conferma legislativa laddove il diritto di distribuzione, per quanto concerne l'importazione, viene previsto esclusivamente con riferimento all'introduzione di riproduzioni nel mercato dell'Unione Europea da Stati extracomunitari, mentre nessun diritto sussiste dopo il momento di detta introduzione con il consenso dell'avente diritto, in ragione del principio di libera circolazione nell'Unione Europea che ha portata prevalente (come vedremo a tale principio sono dedicate altre disposizioni di nuova introduzione).

Al comma 2 dell'art. 17 l.d.a. si precisa inoltre che "non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita (...) a fini promozionali ovvero ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica": tale fattispecie non integra pertanto gli estremi dell'esaurimento del diritto.

²⁷ Per un esaustivo commento alla Direttiva n. 93/83/CEE si veda: M. FABIANI, *Diritti di autore e diritti connessi nelle radiodiffusioni via satellite o a mezzo cavo*, in *Il diritto di autore*, 1997, pag. 281 e seg.

²⁸ "Art. 17. – 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione Europea le riproduzioni fatte nei Stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica".

La norma preesistente così recitava: "Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione".

L'art. 18-bis l.d.a.²⁹ di nuova introduzione precisa dettagliatamente le condizioni regolanti i diritti di noleggio e prestito.

E' meritevole di richiamo il comma 4 del suddetto articolo, secondo cui detti diritti non vengono ad esaurirsi per effetto dell'esercizio del diritto di distribuzione di supporti riproducenti le medesime opere, ciò potendo trovare giustificazione nel principio di indipendenza dei singoli diritti di utilizzazione economica (art. 19 l.d.a.)³⁰.

Va altresì evidenziato il rinvio, per l'ipotesi contemplata al comma 5 dell'articolo in commento, aggiunto dal D.L. 26 maggio 1997, n. 154, al sistema di determinazione del corrispettivo attraverso un Collegio arbitrale come previsto all'art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n.440 del 1945³¹ (art. 18-bis, comma 5), al quale, come si vedrà, si è fatto ampiamente ricorso nell'ambito delle innovazioni legislative in commento.

4. *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.* – Gli artt. 25, 26, 27, 31, 32, 32-bis e 32-ter l.d.a. sono stati in parte modificati ed in parte introdotti ex novo in virtù della Legge n. 52 del 1996, della Legge n. 650 del 1996 e del Decreto Legislativo n. 154 del 1997³² che hanno elevato il precedente

²⁹ “Art. 18-bis. – 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata”.

³⁰ Per un recente caso concernente il diritto esclusivo di noleggio vedasi: Sentenza Corte del Lussemburgo, 22 settembre 1998, Causa C-61/97, Foreningen af danske Videogramdistributører.

³¹ “Art. 4. L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità”.

³² Le richiamate disposizioni sono relative al recepimento in Italia della Direttiva n. 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: e precisamente, alcune sono frutto di normazione diretta (cfr. art. 17, commi 1-4 e 6 della Legge n. 52 del 1996, come modificata dalla Legge n. 650 del 1996), altre invece, alle quali è seguito il Decreto Legislativo n. 154 del 1997, sono di delega al Governo.

termine cinquantennale di protezione a settanta anni, abrogando il periodo di proroga di sei anni disposto in ragione degli eventi bellici dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440 del 1945³³.

Più specificamente l'art. 17 della Legge n. 52 del 1996 ha per oggetto disposizioni di efficacia immediata per quanto concerne il prolungamento della durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, dei diritti dei produttori di dischi fonografici e televisivi, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di opere cinematografiche e audiovisive nonché di sequenze di immagini in movimento.

Ai fini del suddetto prolungamento si è disposta l'applicabilità di alcune disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440 del 1945, secondo cui i cessionari degli autori, dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti d'autore, possono, contro pagamento di un adeguato corrispettivo, subentrare nell'esercizio dei diritti esclusivi dell'autore. Tale prolungamento si applica anche alle opere e ai diritti non più protetti in base ai termini previgenti nei limiti di durata godibile in base alla data di decorrenza (cd. riviviscenza)³⁴.

5. *Norme concernenti i diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere.*

Opere cinematografiche. – L'art. 46-bis l.d.a., frutto del Decreto Legislativo n. 581 del 1996 sulla radiodiffusione via satellite e sulla trasmissione via cavo e del successivo Decreto Legislativo n. 154 del 1997 sulla durata di protezione, introduce le nozioni di “opera assimilata a quella cinematografica” e di “equo compenso”.

Circa la nozione di opera assimilata a quella cinematografica viene da domandarsi se essa sia da porsi, sul piano interpretativo, in relazione alle altrettanto nuove nozioni di “opera audiovisiva” e di

³³ Tale termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della morte dell'autore, e precisamente: per le opere in comunione, drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche dalla morte del coautore che muore per ultimo. Per quanto riguarda invece le opere anonime o pseudonime, tale termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla prima pubblicazione. Per contro, la durata dei diritti di utilizzazione economica sulle opere di cui all'art. 11 l.d.a., di spettanza degli enti pubblici e privati che non perseguono scopi di lucro (art. 29 l.d.a.), resta, conformemente alla legislazione previgente, di venti anni dalla prima pubblicazione, mentre per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali si riduce a due anni, decorsi i quali l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

³⁴ Per alcune problematiche inerenti tale normativa si veda: A. Pojaghi, *Alcune considerazioni sulla recente normativa in tema di durata di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi*, in *Il Diritto di Autore*, 1997, pag. 330 e seg.

“sequenza di immagini in movimento” (artt. 78-bis e 84 l.d.a.) di cui diremo più avanti³⁵, ma la risposta, allo stato, sembrerebbe dover essere negativa.

Per quanto concerne invece l'equo compenso, esso è stabilito a favore degli autori di opere cinematografiche e assimilate per ciascuna utilizzazione delle opere stesse, nonché a favore degli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento dei dialoghi nella versione in lingua italiana per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche od assimilate espresse originariamente in lingua straniera.

Il compenso è a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione, incluso il noleggio, a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite e a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni altra diversa utilizzazione.

Carattere essenziale dell'equo compenso è l'irrinunciabilità dello stesso. Nel caso in cui le categorie interessate alla determinazione dell'equo compenso non raggiungano un accordo in proposito, la determinazione dello stesso sarà stabilita con la procedura di cui all'art. 4 del già richiamato Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440 del 1945³⁶.

Tale nozione di irrinunciabilità è peraltro comune a molte delle nuove disposizioni ed il lavoro di riordino e coordinamento generale della materia, a cui si è precedentemente accennato³⁷, dovrà certamente riguardare anche quest'ultimo rilevante aspetto.

Opere registrate su apparecchi meccanici. – La vigente formulazione disciplina il diritto esclusivo riservato all'autore in relazione alla registrazione dell'opera su apparecchi meccanici.

L'art. 61 l.d.a. risulta novellato dal Decreto Legislativo n. 685 del 1994 sul diritto di noleggio, di prestito e sui diritti connessi per quanto concerne la sostituzione del diritto di distribuzione al diritto di messa in commercio e dal Decreto Legislativo n. 581 del 1996 sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione

³⁵ Si veda *infra* par. 8 e par. 10.

³⁶ Si veda *supra* sub nota 31.

³⁷ Si veda *supra* par. 1.

via cavo per quanto concerne l'estensione delle facoltà riconosciute all'autore in ordine alle utilizzazioni di nuova disciplina.

Programmi per elaboratore – I nuovi articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater l.d.a. derivano dall'attuazione della citata Direttiva n. 91/250/CEE sui programmi per elaboratore. In particolare l'art. 64-bis l.d.a.³⁸ precisa il contenuto dei diritti esclusivi conferiti su tali programmi e riguardanti la riproduzione, la modificazione e la distribuzione dei programmi stessi; mentre gli artt. 64-ter³⁹ e 64-quater l.d.a.⁴⁰ stabiliscono quali siano le facoltà dell'utilizzatore di programmi non soggette all'autorizzazione del realizzatore dei programmi stessi⁴¹.

³⁸ "Art. 64-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64 quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

³⁹ "Art. 64-ter. – 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle".

⁴⁰ "Art.64- quater. – 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con Legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".

⁴¹ In proposito si osserva che, mentre la Direttiva n. 91/250/CEE è stata attuata con il Decreto Legislativo n. 518 del 1992, la norma che sancisce l'inderogabilità delle disposizioni dell'art. 64-ter, commi 2 e 3 l.d.a. (art. 64-ter, comma 3lda) è stata emanata a distanza di quattro anni ed è contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 1996, n. 205.

Per quanto concerne il diritto di distribuzione va sottolineata la lettera c) dell'art. 64-bis l.d.a. ove espressamente si codifica il principio dell'esaurimento del diritto d'autore in ambito comunitario precedentemente richiamato in relazione all'art. 17 l.d.a.⁴².

Altro aspetto rimarchevole è l'espressa previsione di talune facoltà a favore dell'utilizzatore (anche in caso di dissenso del titolare del diritto) relativa all'effettuazione di una copia di riserva e alla decompilazione del programma (art. 64-ter, commi 2 e 3).

Non è del pari richiesta l'autorizzazione del titolare dei diritti per lo svolgimento delle procedure necessarie per l'ottenimento della interoperabilità con altri programmi alle condizioni stabilite all'art. 64-quater l.d.a..

6. *Utilizzazioni libere.* Le utilizzazioni libere comportano una eccezione, dettata da finalità sociali, al principio di privativa riconosciuto all'autore sulla propria opera.

In tale ambito è intervenuto il Decreto Legislativo n. 685 del 1994, attuativo della citata Direttiva n. 92/100/CEE sul diritto di noleggio, di prestito e sui diritti connessi, che ha modificato l'art. 69 l.d.a., concernente il prestito al pubblico che era prima consentito senza limiti, qualora non avesse scopo di lucro. Ora il prestito è ammesso solo se eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli Enti pubblici al mero fine della promozione culturale e dello studio personale e se avente ad esclusivo oggetto di esemplari a stampa delle opere (ad eccezione degli spartiti e delle partiture musicali), nonché i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, e siano decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.

Sempre nell'ambito delle utilizzazioni libere, nulla è più previsto relativamente al prestito fatto a scopo di lucro, che ora pertanto rientra, senza più limite alcuno, tra i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

⁴² Si veda *supra* par. 3.

Una tale riduzione delle facoltà di libera utilizzazione merita consenso. A tale riguardo dobbiamo osservare che alle libere utilizzazioni giustificate da finalità sociali lo Stato dovrebbe comunque provvedere con le proprie risorse e non già con il sacrificio dei diritti soggettivi dell'autore.

7. *Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi.* – L'Art. 72 l.d.a. risulta novellato delle nuove norme oggetto del Decreto Legislativo n. 685 del 1994 sul diritto di noleggio, di prestito e sui diritti connessi, nel senso che al diritto di messa in commercio, precedentemente previsto, è ora sostituito quello di distribuzione che è indipendente da finalità di lucro⁴³.

Anche in proposito si fa espresso riferimento al principio dell'esaurimento comunitario⁴⁴, precisandosi che il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione Europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore di uno Stato membro.

Viene inoltre sancito a favore del produttore fonografico⁴⁵ il diritto di noleggio e prestito, precisandosi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 18-bis e 64-bis l.d.a.⁴⁶, che tale diritto non si esaurisce con la vendita e con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.

Del pari novellato, a seguito del citato Decreto Legislativo n. 685 del 1994, è l'art. 73 l.d.a. che ora estende espressamente a favore degli artisti interpreti ed esecutori il diritto al compenso ivi sancito per l'utilizzazione a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva nonché della cinematografia e precisa che l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale deve ripartire il compenso stesso anche con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Tale diritto è ora espressamente riferito anche alla comunicazione al pubblico via satellite in conseguenza del Decreto Legislativo n. 581 del 1996 sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo.

⁴³ Si veda sul punto quanto osservato a proposito dell'art. 17 l.d.a. sub par. 3.

⁴⁴ Si veda sul punto quanto osservato a proposito degli artt. 17 e 64-bis l.d.a. sub par. 3 e par. 5.

⁴⁵ Cfr. Trib. Milano, 23 novembre 1993; Trib. Bari, 10 dicembre 1993; Trib. Genova, 3 gennaio 1994; Trib. Genova 3 gennaio 1994; Cass. 2 febbraio 1994, n. 1825 in: AIDA, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 1994, pag. 670.

⁴⁶ Si veda *supra* par. 3 e par. 5.

In aggiunta al disposto dell'art. 73 l.d.a., che era e resta relativo alle utilizzazioni a scopo di lucro, viene ora introdotto l'art. 73-bis l.d.a. che riconosce il diritto al compenso a favore dei produttori fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori per le medesime utilizzazioni contemplate all'art. 73 l.d.a., ma non aventi scopo di lucro.

L'art. 73-bis, comma 2 l.d.a. stabilisce che tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento (e precisamente l'art. 23 del regolamento per l'esecuzione della l.d.a. di cui al R.D. 18 maggio 1942, n. 1369), salvo diverso accordo tra le parti.

L'aspetto saliente di tali disposizioni è l'espressa previsione in capo agli artisti interpreti ed esecutori della legittimazione alla percezione del compenso di cui trattasi, con contestuale conferimento al produttore dell'esercizio del diritto di riscossione di detto compenso⁴⁷.

L'art. 75 l.d.a. risulta novellato dal Decreto Legislativo n. 154 del 1997 sulla durata di protezione, nel senso che la durata dei diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi è ora di cinquanta anni dalla fissazione o, se posteriore, dalla pubblicazione (o, se anteriore alla pubblicazione ma posteriore alla fissazione, dalla comunicazione al pubblico).

E' il caso di rimarcare che nella novella in commento trovano collocazione le nozioni di "fissazione" e di "comunicazione al pubblico" già previste nei trattati internazionali ma nuove per l'ordinamento interno.

8. *Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.* – Nel Titolo I della legge sono previste disposizioni di tutela dell'opera cinematografica (art. 44 e seg. l.d.a.).

Nel Titolo II, relativo ai diritti connessi, tale tutela viene vista anche in tale ambito.

Più specificamente, in conseguenza delle nuove norme sul diritto noleggio, di prestito e sui diritti connessi nonché sulla durata di protezione, è stato introdotto l'art. 78-bis l.d.a.⁴⁸ che ha istituito un

⁴⁷ Altro caso di esercizio del diritto di utilizzazione economica demandato a uno fra più soggetti aventi titolo è previsto all'art. 34 l.d.a., secondo il quale nei rapporti fra coautori di date categorie di opere tale esercizio spetta all'autore della parte musicale.

⁴⁸ "Art. 78-bis – 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

nuovo diritto connesso a favore del produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento⁴⁹.

In particolare al produttore viene riconosciuto il potere esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni nonché di autorizzarne la distribuzione, il noleggio e il prestito.

Disposizioni analoghe a quelle dianzi commentate sono previste per l'esaurimento comunitario del diritto di distribuzione anche in rapporto al noleggio e al prestito.

I diritti in commento sono stabiliti per il periodo di cinquanta anni dalla fissazione o, se posteriore, dalla pubblicazione e, se anteriore, dalla comunicazione al pubblico.

A differenza di quanto previsto nel Titolo I della Legge, per quanto concerne i diritti d'autore sulle opere cinematografiche (art. 44 e seg. l.d.a., ove a favore del produttore si stabilisce non già la titolarità originaria ma soltanto l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica), va osservato che i diritti connessi sono stabiliti direttamente a favore del produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (disposizioni analoghe valgono per il produttore fonografico ex art. 72 l.d.a. e per le emittenti radiofoniche o televisive ex art. 79 l.d.a.).

Tale previsione si spiega in ragione dell'oggetto della tutela qui considerata, relativa appunto ai diritti connessi, che, per sua natura, non riguarda la creatività degli autori ma l'aspetto industriale della produzione.

9. *Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva.* – L'art. 79 l.d.a.⁵⁰, novellato dalle nuove norme sul diritto di noleggio, di prestito e sui diritti connessi nonché sulla durata di protezione, riconosce a coloro

autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione Europea;

di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento”.

⁴⁹ Sulla novità di tali nozioni relativamente all'art. 46-bis l.d.a., vedasi sub par. 5.

che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva anche il diritto di fissazione e di distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni, con disposizioni analoghe a quelle già precedentemente commentate per quanto concerne l'esaurimento comunitario, ma senza riferimento al noleggio e al prestito.

Va osservato che, prima delle novelle in commento, i diritti qui considerati erano gli unici ad essere previsti senza fissazione di durata. Detti diritti, precedentemente fissati con il Decreto Legislativo sul diritto di noleggio e di prestito in venti anni dalla prima diffusione di una emissione, sono ora estesi, con il Decreto Legislativo n. 154 del 1997 sulla durata, a cinquant'anni dalla prima diffusione di una emissione.

10. *Diritto degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.* – L'art. 80 l.d.a.⁵¹ risulta marcatamente modificato dalle nuove norme sul noleggio, il prestito e sui diritti connessi, sulla radiodiffusione via satellite, la ritrasmissione via cavo e sulla durata di protezione.

⁵⁰ “Art. 79. – 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni; questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione “radiodiffusione” ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione “su filo e via etere” include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione”.

⁵¹ “Art. 80. – 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa quella via satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;

Per quanto concerne la categoria degli artisti interpreti od esecutori, l'art. 80, comma 1, l.d.a. precisa che in essa rientrano “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano ed eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno”.

In luogo del solo preesistente diritto al compenso è stato introdotto il potere esclusivo degli artisti di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni, la riproduzione diretta o indiretta, la distribuzione, il noleggio e il prestito di detta fissazione (art. 80, comma 2 lett. a, b, d), con disposizioni analoghe a quelle già precedentemente commentate per quanto concerne l'esaurimento comunitario anche in rapporto al noleggio e al prestito. E' inoltre da sottolineare la statuizione (analoga al disposto di cui all'art. 18-bis l.d.a. a favore dell'autore) di inderogabilità, a favore dell'artista, del diritto a un'equa remunerazione per il noleggio, ove il relativo diritto sia stato ceduto al produttore, ed il rinvio, ancora una volta, in caso di mancato accordo tra le parti ivi indicate, al sistema di arbitraggio previsto nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440 del 1945⁵² (art. 80, comma 2, lett. e, il cui ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 11 del D.L. n. 154 del 1997).

Agli artisti spetta altresì il potere esclusivo di autorizzare, salvo specifici casi, la radiodiffusione via etere e la comunicazione in pubblico delle loro prestazioni artistiche dal vivo (art. 80, comma 2, lett. c).

Questa modifica legislativa era stata preceduta in sede nazionale da una interpretazione, ancorché riguardante il profilo della concorrenza fra produttori, di risultato conforme al precetto ora espressamente introdotto a favore degli artisti⁵³.

La previsione di un siffatto diritto di esclusività a favore dell'artista può attuarsi nella possibilità da parte dello stesso di interdire, anche in via d'urgenza, l'illecita utilizzazione fatta da terzi di tale diritto.

autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440”.

⁵² Si veda sub nota 31.

⁵³ Cfr. in proposito: App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992; Pret. Lodi 21 marzo 1992 in :AIDA, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 1992, pagg. 1100-1101.

L'introduzione di un diritto esclusivo venne in passato osteggiata al fine di evitare che dal suo esercizio potesse derivare un conflitto con altrui diritti concorrenti su un medesimo supporto. Al riguardo viene da domandarsi se non sia opportuno studiare una norma che, in caso di conflitto fra titolari di diritti esclusivi incidenti su un medesimo supporto, valga ad evitare che l'esercizio del diritto dell'uno possa arrecare pregiudizio al diritto dell'altro.

A favore dell'artista è ribadita la partecipazione all'equo compenso di cui agli artt. 73 e 73-bis l.d.a. (art. 80, comma 2, lett. c, l.d.a.).

In applicazione delle nuove disposizioni sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo nonché sulla durata di protezione, risulta a sua volta profondamente novellato anche l'art. 84 l.d.a.⁵⁴.

Viene innanzitutto abrogato il comma 2 del preesistente art. 84 l.d.a. che stabiliva una particolare rappresentanza *ex lege* relativamente alla percezione del compenso dovuto al complesso orchestrale o corale.

Il nuovo art. 84, comma 1 l.d.a. stabilisce una presunzione di cessione dei diritti di cui all'art. 80 l.d.a. contestualmente alla stipulazione del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o di sequenza di immagini in movimento.

La stessa norma inoltre ai commi 2 e 3 stabilisce un diritto a compenso a favore degli artisti, interpreti ed esecutori di opere cinematografiche o assimilate a carico degli utilizzatori a fronte di particolari usi, con la previsione che detto compenso non è rinunciabile e che, in difetto di accordo fra le categorie

⁵⁴ "Art. 84. – 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della Confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440".

indicate, il compenso stesso è stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del già citato Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 440 del 1945⁵⁵.

Vi è da domandarsi per quale motivo la presunzione di cessione sia stata espressa relativamente alla produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, mentre per l'equo compenso si faccia riferimento alla sola opera cinematografica o assimilata⁵⁶.

A nostro parere tale disarmonia non sembra suscettibile di composizione sul piano meramente interpretativo e necessiterà, come si è detto, di un intervento legislativo di riordino del dettato normativo⁵⁷. Allo stato tuttavia sembrerebbe doversi ritenere che l'equo compenso non spetti agli artisti di opere audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, diverse dalle opere cinematografiche o assimilate.

Il novellato art. 85 l.d.a., infine, in applicazione delle nuove disposizioni sulla radiodiffusione via satellite e sulla trasmissione via cavo nonché sulla durata di protezione, stabilisce la durata dei diritti degli artisti in cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti decorrono dalla prima pubblicazione (o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione).

Infine il nuovo art. 85-bis l.d.a., introdotto in attuazione delle nuove disposizioni sulla radiodiffusione via satellite e sulla trasmissione via cavo, istituisce a favore degli artisti un nuovo potere esclusivo relativamente al diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo.

11. *Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore nonché diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio.* – Il nuovo art. 85-ter l.d.a. riconosce a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente, i diritti di

⁵⁵ Su tali nozioni si veda quanto osservato sub par. 5 relativamente all'art. 46-bis l.d.a.

⁵⁶ Sul coordinamento di tali nozioni si veda quanto osservato sub par. 5 e par. 8 relativamente agli artt. 46-bis e 78-bis l.d.a.

⁵⁷ Si veda par. 1.

utilizzazione economica riconosciuti dalla legge all'autore dell'opera originaria. La durata di tali diritti è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

La ratio di tale norma è quella di riservare un adeguato corrispettivo a favore di chi si dia carico di divulgare un'opera in pubblico dominio, affrontando i costi di ricerca, di pubblicazione o comunicazione ad essa relativi.

Il nuovo art. 85-quater l.d.a. è frutto invece della scelta del Legislatore italiano di avvalersi della facoltà prevista dalla Direttiva n. 93/98 CEE sulla durata di protezione del diritto di autore e di alcuni diritti connessi, di dare protezione alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio.

I diritti esclusivi di utilizzazione economica di tali edizioni spettano all'editore e hanno durata di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, mentre al curatore della edizione spetta il diritto alla indicazione del nome (art. 85-quater, commi 2 e 3 l.d.a.).

Vi è solo da domandarsi per quale ragione il Legislatore nazionale abbia ritenuto di stabilire tale protezione per un termine così ridotto rispetto a quello di trenta anni indicato dalla Direttiva citata.

A nostro parere tali diritti riguardano le edizioni critiche di carattere non creativo, mentre per le edizioni aventi carattere creativo continua ad applicarsi l'art. 4 l.d.a., in relazione all'art. 25 e seguenti l.d.a., secondo cui all'autore spetta la durata piena di protezione oggi portata a settanta anni p.m.a.⁵⁸.

Osserviamo che le edizioni critiche, indipendentemente dal carattere creativo, sono da tempo protette in Germania e lo sono ora, in attuazione della suddetta Direttiva, in Portogallo.

12. *Registri di pubblicità e deposito delle opere.* – Le norme di cui agli artt. 103-106 l.d.a. conferiscono alla registrazione, per quanto concerne le opere dell'ingegno, una funzione probatoria dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.

⁵⁸ P. RESCIGNO, *Edizioni critiche musicali e diritti di autore*, in "Il diritto di Autore", 1998, pag. 86 e seg., nota a Tribunale di Torino, 13 settembre 1995 – Pres. Ed Est. Vercellone G. Ricordi & C. S.p.a., Fondazione G. Rossini e M° A. Corghi (Avv. A. Pojaghi e L. Guerci) c. Ente Autonomo Teatro Regio di Torino. Ma in senso opposto si veda: Corte di Appello di Roma, 6 dicembre 1994, Pres. Pannunzio, Est. Coniglio – G. Ricordi & C. S.p.a. (Avv. A. Pojaghi, G. Jarach e M. Sanino) c. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Finanze dello Stato (Avvocatura Generale dello Stato) e c. Società Italiana degli Autori ed Editori – S.I.A.E. (Avv. Nocolosi).

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), già depositaria di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche (art. 103, comma 2 e 3), il novellato art. 103, comma 4 l.d.a., affida ora un registro dei programmi per elaboratore, ove viene appunto registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, per tale intendendosi il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

Secondo il novellato art. 105, comma 3 l.d.a. la registrazione dei programmi per elaboratore nel suddetto registro è peraltro dichiarata facoltativa.

13. *Trasmissione dei diritti di utilizzazione* – Il vigente art. 110 l.d.a. stabilisce che la trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché dei diritti aventi carattere patrimoniale, deve essere provata per iscritto.

Il nuovo art. 110-bis l.d.a. è invece dedicato alla regolamentazione dell'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione.

In esso si prevede che la suddetta autorizzazione sia concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i titolari di diritti connessi ed i cablodistributori (comma 1).

A tale riguardo il menzionato articolo dispone ai commi 2 e 3 che: "in caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di una emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono fare ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal Presidente del Tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica".

Tale norma si pone con un carattere di specialità nel considerato ambito delle ritrasmissioni via cavo delle emissioni di radiodiffusione, rispetto al precetto generale di cui all'art. 110 l.d.a.

14. *Difese e sanzioni giudiziarie. Difese e sanzioni penali. Diritto demaniale.* Agli artt. 156-174 l.d.a. si prevede che le disposizioni della Sezione prima del Capo III del Titolo III della Legge si applicano

anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali, copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. Come accennato in premessa⁵⁹, le norme in commento potranno formare oggetto di prossima revisione essendo all'esame del Parlamento il progetto di iniziativa governativa per la modifica delle norme di contrasto alla pirateria.

Infine si ricorda che secondo gli artt. 175-179 l.d.a. nell'ambito del sistema previgente era posto a carico di chi rappresentava o eseguiva o radiodiffondeva l'opera, l'obbligo di corresponsione allo Stato di un cosiddetto "diritto demaniale" per determinate utilizzazioni di opere in pubblico dominio. Le suddette norme sono state invece ora abrogate in toto.

15. *Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore.* – L'art. 180 l.d.a. stabilisce che la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) esercita attività di intermediazione necessaria, ancorché non esclusiva.

Il nuovo art. 180-bis, comma 2, l.d.a. introduce invece l'esercizio esclusivo dei diritti di autorizzare la ritrasmissione via cavo, sia per i diritti d'autore sia per i diritti connessi, attraverso la S.I.A.E., se del caso sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'Istituto per la tutela degli artisti interpreti esecutori (I.M.A.I.E.) ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

Si stabilisce inoltre che le suddette società "operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati" (art. 180-bis, comma 2, l.d.a.) e che i titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data di ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto" (art. 180-bis, comma 3 l.d.a.).

⁵⁹ Si veda par. 1 e nota 16.

Sono esentati da tale intermediazione esclusiva gli organismi di radiodiffusione per la gestione dei diritti delle proprie emissioni (art. 180-bis, comma 3 l.d.a.).

Tale disposizione si spiega con la considerazione che un identico organismo di radiodiffusione si troverà a diffondere via cavo le emissioni che lo stesso organismo trasmette via etere, onde non sarebbe ragionevole subordinare la sola trasmissione via cavo all'intervento della S.I.A.E..

16. *Disegno industriale.* – Per completezza va infine ricordato che il disegno industriale ha fatto una fugace apparizione nel quadro delle norme in commento e precisamente attraverso il comma 58 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 650⁶⁰ che ha incluso tale diritto tra quelli tutelati dalla Legge n. 633 del 1941. La suddetta previsione è stata infatti abrogata dall'art. 27 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 sugli interventi urgenti per l'economia⁶¹.

⁶⁰ “Art. 1 – Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni alla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere”.

⁶¹ “Art. 27. – Il comma 58 dell'articolo 1 del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650, è abrogato. La durata della protezione giuridica del diritto di autore del disegno e del modello industriale, ai sensi del Regio Decreto 25 agosto 1940, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della Direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali”.